



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 143 DEL 13 APRILE 2015

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il giorno 10 aprile 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
-Avv. Fabio	IIRITANO	COMPONENTE;
- Avv.Paolo	MORICA	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

In rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A.: Sig. Vincenzo Nicoletti.

RECLAMO n.104 della Società A.S.D. CITTA' DI SIDERNO 1911

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.134 del 26.3.2015(inibizione del dirigente FRAGOMENI Giuseppe fino al 31.12.2015; squalifica del calciatore FUDA Mario per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

le sanzioni che si impugnano vengono entrambe contestate dalla reclamante assumendo che i fatti da cui rivengono vanno diversamente interpretati.

In merito all'inibizione del proprio dirigente Fragomeni Giuseppe, che svolgeva funzioni di assistente arbitrale, si assume che non avrebbe colpito l'avversario deliberatamente ma solo nel tentativo di difendersi.

Inoltre il Fuda non avrebbe assolutamente sferrato uno schiaffo all'avversario atteso che, colpito duramente con una testata al petto, ha addirittura perso i sensi per qualche secondo.

La tesi della Società Città di Siderno non può essere accolta in quanto i fatti vengono riferiti dall'arbitro con assoluta precisione e puntualità.

In merito alle sanzioni può affermarsi che assolutamente congrua è quella comminata al Fragomeni per la gravità e la lesività del gesto, mentre per il Fuda, preso atto del grave atto di violenza subito, la stessa può rideterminarsi riducendola a tre giornate di squalifica.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce a TRE gare effettive la squalifica irrogata a FUDA Mario;
rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa.

RECLAMO n.105 della Società A.C. REAL BOTRO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.134 del 26.3.2015(squalifica del calciatore ANELLINO Angelo fino al 26.4.2015, squalifica del calciatore SANSO Alessandro per CINQUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

- che dal rapporto dell'arbitro della gara A.C.Real Botro 1996 – Nuova Torre Melissa del 22.03.2015 risulta che:

✓ Anellino Angelo, calciatore del Real Botro, veniva espulso per comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara e, dopo avere ricevuto la notifica del conseguente provvedimento di espulsione, si legge testualmente nel rapporto arbitrale: "cercava di venire verso di me come per colpirmi ma è stato fermato dai suoi compagni";

✓ Sanso Alessandro, calciatore della stessa società, veniva espulso perché poggiava la testa contro quella dell'arbitro e, mantenendo un comportamento minaccioso, proferiva frasi blasfeme.

Il Giudice Sportivo Territoriale, decidendo sulla gara *de qua*, ha adottato i seguenti provvedimenti nei confronti dei due tesserati suddetti (cfr. C.U. n.134 del 26/03/2015 del Comitato Regionale Calabria):

- squalifica del calciatore Anellino Angelo fino al 26/04/2015;
- squalifica del calciatore Sanso Alessandro per cinque gare effettive.

Avverso le suddette sanzioni propone reclamo la società A.C. Real Botro che, in sintesi, dichiara che Anellino si sarebbe avvicinato al direttore di gara per avere spiegazioni e non certo per aggredirlo e che Sanso non avrebbe offeso l'arbitro.

In considerazione della natura, dell'entità e delle modalità dei fatti addebitati ai due calciatori, appare conforme a giustizia ridurre la sanzione irrogata ad Anellino Angelo, confermando nel resto.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione inflitta al calciatore ANELLINO Angelo fino a tutto il 19 APRILE 2015; conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.106 della Società A.S.D. PLANET SPORT PALMI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.80 del 19.3.2015 (omologazione risultato della gara Koa Bosco – Planet Sport Palmi del 1.3.2015, Campionato 3^Categoria).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il legale della Società reclamante e l'arbitro a chiarimenti telefonicamente;

RILEVA

la reclamante impugna la decisione del giudice di primo grado che ha rigettato il ricorso relativo alla regolarità della gara in epigrafe omologandone il risultato.

Con il presente gravame ha riprodotto in appello tutte le doglianze già fatte valere in primo grado. A supporto probatorio ha prodotto un DVD contenente filmati e fotografie.

In merito a tale punto va affermato che detto mezzo di prova non può essere utilizzato ai fini della decisione in quanto l'art. 35 al punto 1.2 statuisce che le riprese televisive o altre riprese (non fotografie) possono essere utilizzate solo "qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall'autore dell'infrazione, mentre lo stesso articolo al punto 1.4 che rimanda al punto 1.3 ammette l'uso di filmati per la LND solo su segnalazione del Procuratore Federale o Commissario di Campo per comportamenti violenti o concernenti l'uso di espressione blasfema. Appare palese che si versi in fattispecie di tutt'altra natura. Ancora, la norma richiede piena garanzia tecnica e documentale dei supporti, elemento che questa Corte ritiene non sussista.

Entrando nel merito, in particolare, la Società Planet Sport Palmi lamenta:

-l'impraticabilità del campo di gioco;

-gli atti intimidatori subiti da parte degli avversari;

-il venir meno delle condizioni di visibilità durante la gara per il ritardo nell'avvio della stessa per responsabilità della società Koa Bosco;

-l'entrata abusiva in campo durante e dopo la gara da parte di soggetti non autorizzati riconducibili alla società Koa Bosco;
-ma soprattutto la posizione irregolare del calciatore Mbaye Mansour che avrebbe preso parte alla gara privo di documento d'identità.

L'arbitro ascoltato telefonicamente a chiarimenti nella seduta odierna ha confermato il rapporto a sua firma e specificato che:

-la gara ha avuto inizio alle 15:45 in ossequio alle norme vigenti;

-si è conclusa in condizioni di visibilità perfetta;

-il campo che presentava alcune pozze d'acqua è stato reso praticabile grazie al contributo di entrambe le società;

-l'entrata in campo di persone riconducibili alla Koa Bosco è avvenuta in occasione del gol ed a fine gara; in entrambe i casi si è trattato di manifestazioni di gioia;

-non sono avvenuti in sua presenza episodi di violenza;

-l'identificazione di Mbaye Mansour è avvenuta in maniera assolutamente corretta.

In base alle risultanze raggiunte, ritiene questa Corte di non dover acquisire ulteriori mezzi di prova.

Ritiene la Corte sportiva che il reclamo è infondato in quanto tutti i motivi di lagnanza della Società Planet Sport Palmi sono stati confutati puntualmente dal Direttore di gara.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.107 della Società A.S.D. KOA BOSCO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.81 del 26.3.2015 (punizione sportiva della perdita della gara *Vigor Paravati -Koa Bosco* del 21.3.2015 con il punteggio di 0-3 Campionato 3^Categoria, ammenda di € 100,00, squalifica del calciatore OUEDRAOGO Gregoire per CINQUE gare effettive, squalifica del calciatore GAYE Musa per QUATTRO gare effettive, squalifica dei calciatori DIALLO Yaya, KEITA Dialla e KANE Ibrahima per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il rappresentante della Società reclamante e l'arbitro a chiarimenti;

RILEVA

in primo grado il giudice sportivo ha sanzionato con la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe entrambe le società in quanto ne aveva riconosciuto la responsabilità oggettiva nella rissa che scatenatasi all'11° minuto del secondo tempo dell'incontro ne aveva impedito la regolare prosecuzione.

Il Giudice aveva comminato anche una serie di sanzioni ai calciatori di entrambe le squadre - tra cui quelle sopra riportate - per la responsabilità personale nei fatti addebitati.

In appello la reclamante assume che la gara non è potuta proseguire non per la rissa avvenuta in campo, che dopo cinque minuti era stata sedata, ma per i più gravi episodi che ne sono seguiti, in particolare l'invasione di campo da parte dei sostenitori del Vigor Paravati, i lanci di pietre ad opera degli stessi nonché una serie di comportamenti discriminatori nei confronti dei calciatori del Koa Bosco.

L'arbitro, ascoltato a chiarimenti nella seduta odierna, nel confermare il rapporto di gara ed il relativo supplemento ha specificato e approfondito eventi e circostanze. In particolare che a scatenare la rissa è stato il capitano del Koa Bosco. In un secondo momento alla stessa hanno, tuttavia, partecipato calciatori di entrambe le squadre.

Quanto sopra riportato conferma la bontà della decisione di prime cure e con essa la responsabilità di entrambe le squadre.

Tutti gli episodi riportati in referto dall'arbitro ed oggi dallo stesso confermati, anche quelli evidenziati dalla reclamante, hanno contribuito alla sospensione della gara. Non può in pratica affermarsi che la rissa era stata sedata e che gli episodi addebitati alla Vigor Paravati possano essere estrapolati dal contesto ed assurgere a causa unica nella sospensione della gara.

Per tali ragioni il reclamo va rigettato anche nella parte in cui si impugnano le squalifiche ai calciatori, da confermare nella misura.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.108 della Società A.S.D. NEW SAN PIETRO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.72 del 26.3.2015 (squalifica del calciatore NOSDEO Ferruccio per SEI gare effettive, squalifica del calciatore CATANZARO Gianluca per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della società reclamante;

RILEVA

la società New San Pietro contesta le squalifiche irrogate in primo grado ai calciatori Nosdeo e Catanzaro. In particolare nega, nel primo caso, che Nosdeo abbia calpestato i piedi all'arbitro e, nel secondo caso, che Catanzaro abbia intenzionalmente voluto spingere l'avversario. I fatti per come narrati dall'arbitro non possono essere posti in dubbio. In merito alle sanzioni è da dirsi che appare congruo ridurre a cinque le giornate di squalifica irrogate a Nosdeo ed a due le giornate di squalifica irrogate a Catanzaro;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce a CINQUE le gare di squalifica irrogate a NOSDEO Ferruccio ed a DUE gare effettive la squalifica irrogata a CATANZARO Gianluca.
Dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.109 della Società A.S.D. GARIBALDINA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.72 SGS del 26.3.2015 (squalifica dell'allenatore VISCIGLIA Davide fino all'8 MAGGIO 2015).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della società reclamante;

RILEVA

che dal rapporto dell'arbitro della gara Promosport - A.S.D. Garibaldina, disputatasi il 20.03.2015, risulta che, al 24° del II tempo, il direttore di gara sospendeva definitivamente l'incontro in quanto, a seguito della segnatura di una rete della società Promosport, l'allenatore dell'A.S.D. Garibaldina, Visciglia Davide, dopo essere entrato abusivamente sul terreno di gioco, rivolgeva all'arbitro espressioni irrispettose ed "invitava i calciatori della sua società ad abbandonare il terreno di gioco", impedendo, quindi, il proseguimento della gara.

Per i fatti di cui sopra, il Giudice Sportivo Territoriale, fra l'altro, ha squalificato l'allenatore suddetto fino all'8 maggio 2015 (cfr. C.U. n°72 del 26/03/2015 della Delegazione Provinciale di Catanzaro).

La società A.S.D. Garibaldina sostiene che l'allenatore Visciglia "non ha assolutamente assunto la decisione di ritirare la squadra" e che, invece, sarebbe stato altro soggetto che avrebbe "chiamato a sé i suoi calciatori facendogli di fatto abbandonare il campo".

I fatti per come narrati nel rapporto arbitrale in modo puntuale non possono essere contestati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1, del C.G.S).

La sanzione irrogata al Visciglia in I grado appare congrua ed adeguata ai fatti ascrittigli e, pertanto, viene in questa sede confermata.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.110 della Società A.S.D. SERRESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.134 del 26.3.2015(omologazione risultato della gara Gioiosa Jonica ASD – Serrese dell'1.3.2015. Campionato Promozione).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che alla gara U.S.Gioiosa Jonica A.S.D. – A.S.D. Serrese (valevole per il Campionato Promozione), disputatasi in data 01.03.2015, ha preso parte nelle file della società ospitante il calciatore Leveque

Donato;

- che, dagli accertamenti istruttori effettuati, il calciatore suddetto non risulta tesserato anche per altra società partecipante al Campionato Amatori, come sostenuto, invece, dalla reclamante;

ritenuto, pertanto, che il calciatore in questione aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, così come correttamente accertato dal giudice di prime cure (cfr. C.U. n°134 del 26.03.2015 del Comitato Regionale Calabria);

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.111 della Società U.S. CASTROVILLARI CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.137 del 2.4.2015(squalifica del calciatore SCARLATO Christian per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;

considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti al calciatore Scarlato Cristian;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore SCARLATO Cristian a DUE gare effettive e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.112 della Società A.S.D. SAN GIUSEPPE CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.137 del 2.4.2015(squalifica del calciatore SINICROPI Giuseppe per CINQUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;

considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti al calciatore Sinicopri Giuseppe;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore SINICOPRI Giuseppe a QUATTRO gare effettive e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.113 della Società A.S.D. MARINA DI SCHIAVONEA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.137 del 2.4.2015(squalifica del calciatore SESTITO Fabio per CINQUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice al calciatore Sestito Fabio, è congrua ed adeguata alla natura e alla entità dei fatti accertati, infatti si è reso responsabile di reiterati atti di violenza nei confronti di un giocatore avversario e ha costretto l'arbitro a sospendere in due occasione la gara per aver ritardato l'uscita del campo dopo l'espulsione e successivamente sostato nei pressi degli spogliatoi;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA IL 13 APRILE 2015
